



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463 fax: 0862905158 E-mail: [comune.capitignano@postecert.it](mailto:comune.capitignano@postecert.it)

**COPIA**  
PER USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINA GENERALE N. 284

DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE N° 5 del 23-12-2020

**OGGETTO:** Proroga contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Sig. Luca Parenzi ai sensi dell'art. 57, comma 9, del D.L. n. 104/2020.

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- il decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, include il Comune di Capitignano tra i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri con l'Ordinanza del n. 3761 del 1 maggio 2009- *Attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*, ha nominato i Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009) "*soggetti attuatori per garantire immediata effettività ai provvedimenti del Commissario delegato e la continuità dei servizi tecnico-amministrativi comunali*" (articolo 5).

**VISTO** l'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 recante *Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*, che autorizza i predetti sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31.12.2009 al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione di emergenza, con oneri a carico delle risorse ad essi attribuiti per fronteggiare l'emergenza.

**CONSIDERATO CHE** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 consente ai Sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'aprile 2009, di agire, per la realizzazione degli interventi di emergenza, anche in deroga ad una serie di norme, tra cui il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (art. 3 del predetto OPCM 3753/2009).

**RICHIAMATE** le successive disposizioni di proroga, in ultimo **Particolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:**

- **comma 432**, in base al quale “*per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato;*
- **comma 433 bis** in base al quale “*Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere.*”

**e l'art. 2 bis, comma 38 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148**, che testualmente recita: “*Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.*”.

**VISTO** e dato atto che, con nota Prot. n° 00722/U in data 31/7/2013, a firma del dott. Paolo Esposito, titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, è stato comunicato che ogni comune poteva sostenere, a titolo di onere per il CO.CO.CO., la somma mensile di € 1.800,00, onnicomprensiva (compenso + oneri riflessi a carico dell'Ente: INPS e IRAP).

**PRESO ATTO CHE** per disposizioni dell'U.S.R.C. le risorse attribuite ai sindaci per fronteggiare l'emergenza ai sensi dell'articolo 5 dell'OPCM 3771/2009, possono essere utilizzate per finanziare solo gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a personale già impegnato nella fase dell'emergenza e della ricostruzione post-sisma 2009.

**EVIDENZIATO** che continua a permanere l'assoluta necessità di avvalersi di figure professionali specializzate in supporto al personale dipendente in considerazione dei numerosi adempimenti tecnico – amministrativi che il Comune è chiamato a svolgere in relazione alle attività legate al sisma del 6 aprile 2009.

**VISTA** la propria precedente Determinazione n° 1 del 16/01/2016 con la quale è stato rinnovato, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2017, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Sig. Luca Parenzi, nato a L'Aquila il 27/01/1987 - C.F.: PRNLCU87A27A345Q.

**VISTA** la precedente Determinazione-Ufficio Sisma n° 13 del 21/12/2017 con la quale è stato rinnovato, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Sig. Luca Parenzi, nato a L'Aquila il 27/01/1987 - C.F.: PRNLCU87A27A345Q.

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 86 del 21/12/2020, in base al D.L. 104/2020, in particolare dell'art. 57, comma 9, si prendeva atto della proroga dello stato di emergenza al 31/12/2021 ed altresì si approvava la proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa del dipendente Luca Parenzi del Comune di Capitignano con contratto in scadenza il 31/12/2020.

**RITENUTO** pertanto, necessario avvalersi della facoltà di proroga prevista dalle sopracitate disposizioni, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione, prorogando alle medesime condizioni giuridiche ed economiche il contratto di collaborazione del sig. Luca Parenzi fino al 31/12/2021.

**PRECISATO CHE** gli oneri derivanti dalla predetta proroga sono finanziati con le risorse attribuite per fronteggiare emergenza come previsto dall'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009.

**RITENUTO** pertanto, necessario avvalersi della facoltà di proroga prevista dalle sopracitate disposizioni, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione, prorogando alle medesime condizioni giuridiche ed economiche il contratto di collaborazione del sig. Luca Parenzi fino al 31/12/2020.

**PRECISATO CHE** gli oneri derivanti dalla predetta proroga sono finanziati con le risorse attribuite per fronteggiare emergenza come previsto dall'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009.

**Dato** atto che il Sig. Parenzi Luca ha dato pieno consenso alla proroga dell'incarico collaborativo.

**VISTO** il bilancio di previsione periodo 2020-2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 08/08/2020.

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

**Visto** il D.lgs. n° 267/00;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000;

## **DETERMINA**

1. **Per quanto riportato in narrativa, che è parte integrante e sostanziale del presente atto**, fino al 31/12/2021, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Sig. Luca Parenzi, nato a L'Aquila il 27/01/1987 - C.F.: PRNLCU87A27A345Q;
2. **Di dare atto che** restano immutate le condizioni giuridiche ed economiche previste negli accordi negoziali oggetto della presente proroga;
3. **Di trasmettere** la presente determinazione al responsabile dell'Area economico - finanziaria per gli adempimenti conseguenti;

4. **Di autorizzare** il responsabile dell'Area economico - finanziaria a corrispondere mensilmente il compenso al CO.CO.CO. , in concomitanza con l'elaborazione degli stipendi del personale dipendente ,in anticipazione sul trasferimento delle relative somme da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che verranno accreditate previa puntuale e analitica rendicontazione da parte di questo Ente.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 04-01-2021  
pubblicazione n. 2  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 04-01-2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 04-01-2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Fabio Laurenzi